

STATUTO

IS BENAS COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERRAMANNA CA LOCALITA'
PIMPISU SNC
Numero REA: CA - 352567
Codice fiscale: 03964440923
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ALL'ATTO N. 18395	
-	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA	
Articolo 1	
E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente che agisce sotto la denominazione: "IS BENAS COOPERATIVA SO- CIALE DI TIPO A".	
Articolo 2	
La società ha sede nel Comune di Serramanna.	
Articolo 3	
Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap- porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
Articolo 4	
La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060.	
TITOLO II	
NORME APPLICABILI	
Articolo 5	
Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particola- re si applicano:	

	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, ove vigenti, in quanto la	
	cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa	
	di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del	
	d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; in caso di cooperativa "impresa	
	sociale" le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui	
	al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel rispetto della normativa	
	specificata delle cooperative;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, di	
	cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le norme del codice civi-	
	le relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	

	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque pos-	
	seduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-	
	operatori;	
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art.	
	1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procu-	
	rare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a sogget-	
	ti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci,	
	come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto re-	
	lative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.	
	att. c.c.).	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 7	

	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di	
	conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle	
	famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani,	
	disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condi-	
	zioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti	
	ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di interven-	
	to sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione	
	personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a paga-	
	mento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendo-	

	no perseguire nella propria sfera individuale è quello di ot-	
	tenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazio-	
	ne della propria attività lavorativa a favore della cooperati-	
	va, continuità di occupazione, con le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci operatori i servizi sociali che costituiscono	
	l'oggetto dell'attività della cooperativa.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica	
	anche con terzi non soci.	
	Articolo 8	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci operatori, ha per oggetto:	
	- prestazione di servizi sociali, di consulenza, di assistenza	
	sociale svolti a favore di individui e famiglie;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica, socio-sanitaria,	
	riabilitativa e fisioterapia a carattere domiciliare, ambula-	
	toriale oppure realizzata entro centri di servizio apposita-	
	mente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane au-	
	tosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze	
	protette;	

	- gestione di strutture di accoglienza per disabili, minori e	
	persone svantaggiate;	
	- servizi per la famiglia attraverso la costituzione di centri	
	socio psicopedagogici, di consulenza alla genitorialità,	
	all'affido, all'adozione, centri anti- violenza;	
	- gestione di strutture educative, scuole, asili, baby parking	
	doposcuola e laboratori didattici affini;	
	- fornitura servizi e gestione di centri di riabilitazione;	
	- servizi di mense e somministrazione pasti;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura	
	ed il turismo sociale e affini;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di inclusione sociale, orientamento e tutoraggio al	
	lavoro;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- educazione di comunità;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di formazione, convegnistica, realizzazione e di-	

8 di 31

	b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Articolo 10	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa	

	di ammissione, entro sette giorni; cura quindi - solo dopo che	
	siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa an-	
	notazione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammis-	
	sione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante	
	socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, la de-	
	liberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole	
	all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.	
	TITOLO VI	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 11	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, delibe-	
	rare - su proposta dell'organo amministrativo - la ripartizio-	
	ne di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quan-	
	tità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualisti-	
	co.	
	Articolo 12	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità	
	previste dal presente statuto, la quota di capitale sotto-	

	scritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammis-	
	sione;	
	- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	Articolo 13	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 14	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è sud-	

	diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del	
	codice civile.	
	Articolo 15	
	Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria parte-	
	cipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci	
	cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera	
	solo fino a concorrenza del limite massimo della partecipazio-	
	ne sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto.	
	Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare	
	agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria in-	
	tenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma	
	richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a co-	
	municare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali	
	devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo ammini-	
	strativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di ac-	
	quistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del	
	medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'inten-	
	zione di acquistare non comporta conclusione del contratto di	
	cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un	
	atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica,	
	entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.	
	Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispet-	
	tivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo me-	
	diante la corresponsione al socio che intende alienare la quo-	

	ta di una somma di denaro corrispondente al valore della quota	
	stessa.	
	Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore	
	da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da	
	un terzo arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale	
	del luogo ove ha sede la società; l'arbitratore provvederà al-	
	la determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento,	
	ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.	
	In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di	
	rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la	
	propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530	
	del codice civile.	
	Articolo 16	
	L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del	
	codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimbor-	
	sare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 17	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	
	cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	in tema di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	

	Articolo 18	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in	
	particolare:	
	a) - allorché il socio non concorra all'adozione di delibera-	
	zioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasfe-	
	rimento della sede della società all'estero, la modifica o	
	soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il	
	passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non	
	prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disci-	
	plinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasforma-	
	zione della società, la fusione eterogenea;	
	b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di parteci-	
	pare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento	
	dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	In caso di silenzio dell'organo amministrativo, protratto per	
	oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di	
	recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.	
	2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del ses-	
	santesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del re-	
	cesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e	
	socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla	

legge e dal presente statuto.

Articolo 19

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 20

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei ter-	
	mini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civi-	
	le, su presentazione del certificato di morte, di copia	
	dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva	
	dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o le-	
	gatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati	
	dalla società. L'organo amministrativo non è comunque tenuto	
	ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla pre-	
	scritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legata-	
	ri.	
	Articolo 21	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a	
	seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, uni-	
	camente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto sta-	
	bilito nell'art. 2514 del codice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettua-	
	to, senza interessi, entro centottanta giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo	
	di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies	
	c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può esse-	
	re corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22	

	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo am-	
	ministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri,	
	strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di	
	amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sotto-	
	scrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ul-	
	timo comma, e l'art. 2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 23	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei	
	soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante con-	
	ferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le	
	previsioni dell'art. 2465 del codice civile.	
	Articolo 24	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei	
	limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a riva-	
	lutazione del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	Articolo 25	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che	
	approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantona-	
	menti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita	
	riserva - qualificata espressamente come divisibile e destina-	

	ta ai portatori di strumenti finanziari nel caso di sciogli-	
	mento del relativo rapporto - una percentuale degli utili net-	
	ti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi	
	riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono	
	indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.	
	Articolo 26	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ciascun anno.	
	Articolo 27	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte	
	dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accan-	
	tonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili	
	netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli	
	strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale,	
	alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla	
	distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti pre-	
	visti dalla legge.	
	TITOLO XII	
	ASSEMBLEE	
	Articolo 28	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che	
	siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titola-	
	ri del diritto di voto per non essere iscritti da almeno no-	
	vanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammonta-	

re della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 29

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 30

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una	
	data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita.	
	Articolo 31	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'ammi-	
	nistrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà	
	presieduta da persona designata dagli intervenuti.	
	Articolo 32	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rap-	
	presentati in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappre-	
	sentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia	
	in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti	
	a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a	
	pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma	
	3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della so-	
	cietà.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi	

	dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'ap-	
	provazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto	
	sociale, il trasferimento della sede della società all'estero,	
	la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, la modifica delle clausole statutarie che discipli-	
	nano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione	
	della società, la fusione eterogenea.	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si	
	intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministrato-	
	ri, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci	
	se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta,	
	trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non	
	può essere adottata.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente	
	statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 33	

	L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di	
	amministrazione composto da almeno tre membri.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore,	
	i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci	
	anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art.	
	2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli ammini-	
	stratori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi sociali; essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministrato-	
	ri possono essere rieletti.	
	Articolo 34	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più ammini-	
	stratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli	
	stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione,	
	ed al sindaco o al collegio sindacale se esistente, con caden-	
	za almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazio-	
	ne del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capita-	
	le, redazione dei progetti di fusione e di scissione;	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusio-	

ne dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 35

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 36

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella se-

de sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed il sindaco o i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 38

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile.

Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limi-

	tata ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso,	
	il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi	
	degli amministratori che rappresentano legalmente la società,	
	ai sensi dell'articolo 2475-ter del codice civile; intendendo-	
	si, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche	
	per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Articolo 39	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,	
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal	
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi	
	ultimi attribuiti.	
	La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consi-	
	gliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato	
	l'incarico per il compimento di una specifica operazione.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 40	
	L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze	
	e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la no-	
	mina di un organo di controllo o di un revisore.	

	Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo	
	è costituito da un solo membro effettivo.	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligato-	
	ria se la società:	
	a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	
	b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei	
	conti;	
	c) per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei li-	
	miti di cui all'articolo 2477 del codice civile.	
	L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di	
	cui alla superiore lettera c) cessa se, per tre esercizi con-	
	secutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrati-	
	co, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previ-	
	ste per le società per azioni.	
	L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i	
	limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni,	
	alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.	
	Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale	
	su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnala-	
	zione del Conservatore del Registro delle Imprese.	
	Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di con-	
	trollo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è	
	operata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successi-	
	vamente, con decisione dei soci.	

	Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la	
	società è priva di organi di controllo.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-	
	ministrativo.	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di control-	
	lo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da	
	decisione dei soci. Si applica l'articolo 2477 del codice ci-	
	vile.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli artico-	
	li da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in	
	materia di organi di controllo.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-	
	sizioni previste nel presente statuto in materia di organo am-	
	ministrativo.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di con-	
	trollo, che deve essere composto esclusivamente da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può es-	
	sere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un	
	revisore legale o ad una società di revisione, iscritti	
	nell'apposito registro.	

	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente af-	
	fidata ad un revisore legale o ad una società di revisione,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio con-	
	solidato.	
	Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni	
	previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio	
	2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.	
	L'organo di controllo (monocratico o collegiale), nominato co-	
	me sopraindicato, vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	
	ne, mentre l'organo cui è attribuita la funzione della revi-	
	sione legale dei conti verifica la corretta tenuta della con-	
	tabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture	
	contabili.	
	L'organo di controllo può:	
	a) compiere atti di ispezione e di controllo;	
	b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della	
	gestione sociale o su determinati affari.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato, viene convocato dal	
	presidente mediante avviso, da spedirsi almeno otto giorni	
	prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e,	
	nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può es-	
	sere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica).	

Il collegio sindacale è, comunque, validamente costituito ed
atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette
formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso,
fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di op-
porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si riten-
ga sufficientemente informato.

TITOLO XV

NORME FINALI

Articolo 41

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli
2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-
gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo
deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro
trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-
meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei
soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-
mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-
tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è
regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-
glio di amministrazione, in quanto compatibili.

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tut-
ti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomi-

na dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto possa occorrere, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Io sottoscritta Dr.ssa Paola Ghiglieri, Notaio in Villacidro, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 20 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Pratica esente da imposta di bollo.